



Gentile Contribuente,

come di consueto, il Comune di Borgo Ticino, predispone il prospetto riepilogativo ed i modelli F24 per supportare il contribuente nel pagamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo per i Servizi Indivisibili Comunali (TASI).

Si invita, pertanto, la S.V. a prestare particolare attenzione agli immobili indicati nel prospetto riepilogativo e a voler segnalare all'ufficio scrivente eventuali discordanze o inesattezze, fermo restando l'obbligo della presentazione delle dichiarazioni IMU/TASI nei casi prescritti dalle disposizioni vigenti entro il 30 giugno del 2020.

Ai sensi di legge per entrambi i tributi le scadenze sono le seguenti: **ACCONTO ENTRO IL 17.06.2019** e **SALDO ENTRO IL 16.12.2019**.

Gruppo Catastale	Aliquota IMU stabilita dal Comune per l'anno 2019	Detrazione	Aliquota TASI stabilita dal Comune per l'anno 2019
Abitazione principale e pertinenze (escluse A/1 -A/8 - A/9 e relative pertinenze) - Equiparate all'abitazione principale **	ESENTE		ESENTE
A1/ A8 / A9- C/2 - C/6 -C/7 Abitazione principale	3,50	€ 200,00=	2,5 PER MILLE
A (escluso gli A/10) - C/2 - C/6 -C/7	10,60		NO TASI
B - C/3 - C/4 - C/5	10,60		NO TASI
A/10	10,60		NO TASI
C/1	10,60		NO TASI
D (escluso D/5)	10,60		NO TASI
D/5	10,60		NO TASI
Terreni agricoli	ESENTE		ESENTE
Terreni edificabili	10,60		NO TASI
Fabbricati rurali strumentali (D/10)	ESENTE		1 PER MILLE (20% OCCUPANTE - 80% TITOLARE DIRITTO REALE

**Abitazioni concesse in comodato a parente di primo grado in linea retta (genitori/figli) - art. 1, comma 10 della L. 208/2015: riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9 concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado (comodatari) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (dichiarazione Imu da presentarsi entro il 30.06.2020 mediante compilazione del campo "annotazioni" con i riferimenti del comodatario e del contratto di comodato).

Si avverte sull'obbligatorietà della dichiarazione di variazione al 30.6.2020, la cui omissione è soggetta a sanzione, unitamente alla possibilità di questo Comune di eventuali variazioni ai fini del recupero della maggiore imposta ove accertata senza applicazione di sanzioni.

I valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili soggette a imposta, come definite dall'art. 2 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e s.m.i., a cui fare riferimento da parte dei contribuenti, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune:

- **aree ad residenziali:** € 51,65=; **aree ad uso produttivo:** € 30,99=;
- **aree ad uso turistico - alberghiero:** € 61,97=; **aree ad uso commerciale:** € 61,97=;
- **aree ad uso sportivo:** € 61,97=.

L'ufficio tributi è a disposizione per ogni chiarimento al n. di telefono 0321/90271 int. 4, al n. di fax 0321/90.82.75, all'indirizzo e-mail: comune.borgoticino@legalmail.it, negli orari di apertura al pubblico.

Il Responsabile dell'Imposta Municipale Propria è la Sig.ra Sabina GNEMMI.

F.to Il Responsabile del Servizio Tributi
Sabina Gnemmi